

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFIDARDO E LA PROVINCIA DI ANCONA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Il Comune di Castelfidardo, nella persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Roberto ASCANI

e

La Provincia di Ancona, nella Persona del Presidente pro-tempore, Dott. Daniele CARNEVALI

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il potenziamento dei servizi di polizia stradale mediante l'utilizzo da parte del personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona dell'apparecchiatura elettronica di misurazione della velocità TELELASER, marca ELTRAFF, modello "Tru-Cam", per la contestazione delle violazioni afferenti la velocità pericolosa.

Art. 2 – FINALITA'

Lo scopo della presente Convenzione è quello di implementare e coordinare i servizi di polizia stradale afferenti il controllo della velocità sulle strade del Comune di Castelfidardo e della Provincia di Ancona per prevenire e reprimere condotte di guida pericolose per la sicurezza della circolazione.

Art. 3 – MODALITA' ATTUATIVE

Il Comune di Castelfidardo concede, sulla base di un calendario mensile concordato tra i rispettivi comandi, il misuratore elettronico della velocità TELELASER marca ELTRAFF, modello "Tru-Cam" alla Provincia di Ancona, completo di cavetteria, accessori e certificazioni attestanti l'omologazione e la taratura in corso di validità.

Alla data di consegna viene redatto un verbale in duplice copia, di cui una viene trattenuta dall'Ente cedente e l'altra dall'Ente ricevente, debitamente sottoscritte dai Funzionari delegati dalle rispettive Amministrazioni, dove viene attestato il perfetto funzionamento dello strumento.

Al termine del periodo di utilizzo lo strumento dovrà essere riconsegnato al Comando della Polizia Locale di Castelfidardo, in perfetto stato di efficienza e con verbale in duplice copia da sottoscrivere con le modalità indicate in precedenza.

Qualora all'atto della riconsegna fossero accertati danni accidentali o malfunzionamenti non riconducibili alla normale usura strumentale, questi saranno fatti riparare a cura e spese dell'Ente detentore.

Art. 4 – AMBITO TERRITORIALE E PERIODICITA' DEI CONTROLLI

L'ambito territoriale di rilevamento delle infrazioni al codice della strada sarà quello del Comune di Castelfidardo e, limitatamente al personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona, quello dell'intera Provincia di Ancona.

Le attività di polizia stradale verranno espletate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia per ciò che concerne in particolare il presegnalamento e le modalità di contestazione immediata e/o differita.

La Polizia Locale della Provincia di Ancona assicura una periodicità dei controlli sulle strade del Comune di Castelfidardo di almeno n. 2 posti di rilevamento/mese di almeno 2 ore ciascuno, con l'ausilio di un operatore della Polizia Locale di Castelfidardo. In presenza di particolari necessità ed eventi straordinari ulteriori posti di rilevamento saranno eventualmente concordati.

I posti di controllo relativi alla rete viaria del Comune di Castelfidardo eseguiti dalla Polizia Locale della Provincia potranno essere preventivamente concordati anche in relazione ai tassi di incidentalità e/o segnalazioni degli utenti.

Art. 5 – PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE

La distribuzione dei proventi, tra l'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e l'Ente da cui dipende l'accertatore, è stabilita secondo le modalità previste dall'art. 142, commi 12bis, 12 ter e 12 quater del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con obbligo di accantonamento della percentuale prevista dalla legge delle somme che si prevedono di incassare per la successiva determinazione di distribuzione dei proventi.

In sede di ripartizione dei proventi la percentuale da destinare all'Ente proprietario della strada deve avvenire al netto delle spese accessorie legate ai procedimenti amministrativi di accertamento e riscossione, nel rispetto del principio di veridicità e attendibilità delle entrate e di prudenza.

Art. 6 – ONERI

Gli oneri derivanti dalle necessarie operazioni annuali di taratura, controllo e manutenzione dello strumento saranno ripartiti ad anni alterni tra i rispettivi Enti.

Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorrerà dal giorno 01/01/2026 e avrà durata annuale. Si rinnoverà tacitamente salvo l'esercizio del diritto di recesso che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione con posta elettronica certificata, da inviarsi almeno un mese prima da parte dell'Ente e senza ulteriori e particolari formalità.

